

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4974 del 16/09/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1183 del 22/04/2014 Prot. Prov.le 42229/2014 intestata a GALA SRL SB per lo stabilimento di progettazione e produzione di prodotti cosmetici sito nel Comune di Forlì, Via A. Cicognani n. 11/N
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5216 del 16/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1183 del 22/04/2014 Prot. Prov.le 42229/2014 intestata a GALA SRL SB per lo stabilimento di progettazione e produzione di prodotti cosmetici sito nel Comune di Forlì, Via A. Cicognani n. 11/N

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1183 del 22/04/14 Prot. Prov.le 42229/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – GALA S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/N - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 93540 del 06/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e produzione di prodotti cosmetici sito nel Comune di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/N.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/05/2014, così come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 11/04/2024, acquisita al Prot. Com.le 45327 e da Arpae al PG/2024/67875, da GALA SRL SB per la voltura, in quanto la ditta ha modificato la ragione sociale da GALA SRL a GALA SRL SB, e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 59213 del 10/05/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/86212, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 03/07/2024 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li 85350 - 85371 e da Arpae ai PG/2024/123748 - 123763;

Visto che in relazione alla documentazione integrativa prodotta in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 103387 del 21/08/2024, acquisita al PG/2024/151620, IL Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *“Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto; Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale (...) datata 02/07/2024 da cui si evince che l'attività svolta presso lo stabilimento di cui all'istanza in oggetto rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì. In particolare la rumorosità indotta dalla ditta, che viene esercitata solo nelle ore diurne, e solo all'interno del fabbricato, rispetta ampiamente i limiti previsti per la Classe V, classe acustica assegnata al lotto dove è sita l'attività stessa; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 10/09/2024, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- **Volturare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1183 del 22/04/14 Prot. Prov.le 42229/2014 ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – GALA S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/N - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 93540 del 06/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e produzione di prodotti cosmetici sito nel Comune di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/N.*", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/05/2014, come successivamente aggiornata, **in favore di GALA SRL SB con sede legale in Forlì Via A. Cicognani n. 11/N (C.F./P.IVA 03429850401)**;
- **Aggiornare** la determinazione sopraccitata, come segue:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto**;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di volturare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1183 del 22/04/14 Prot. Prov.le 42229/2014** ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – GALA S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/N - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 93540 del 06/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e produzione di prodotti cosmetici sito nel*

Comune di Forlì (FC), Via A. Cicognani n. 11/N.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/05/2014, così come successivamente aggiornata, **in favore di GALA SRL SB con sede legale in Forlì, Via A. Cicognani n. 11/N (C.F./P.IVA 03429850401).**

2. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1183 del 22/04/14 Prot. Prov.le 42229/2014, come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1183 del 22/04/14 Prot. Prov.le 42229/2014.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1183 del 22/04/14 Prot. Prov.le 42229/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1183 del 22/04/2014 prot. n. 42229, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/05/2014 PGN 37484, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-553 del 02/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/02/2018 PGN 14082.

Con la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 11/04/2024 P.G.N. 45327, e acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/67875 del 11/04/2024, "GALA srl" ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata e, nel contempo, la voltura della stessa alla nuova ragione sociale "GALA srl SB".

L'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda quanto di seguito indicato:

- nuova emissione E5 "pesatura - bracci di aspirazione", derivante dall'installazione di due bracci aspiranti a servizio dei miscelatori fissi del reparto di produzione, da utilizzare al momento del carico manuale del prodotto;
- nuova emissione E6 "pesatura - cabina di aspirazione", derivante dall'installazione di una cabina filtrante;
- eliminazione della emissione E3 "Generatore di vapore asservito al ciclo produttivo (< 35 kW, a metano)".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/91287 del 17/05/2024, aggiornata in data 09/07/2024 PG/2024/125678, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2024/91292 del 17/05/2024, aggiornata in data 09/07/2024 PG/2024/125684, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2024/147355 del 09/08/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

“...omissis...”

Dall'analisi delle schede di sicurezza delle materie prime o ausiliarie utilizzate, l'azienda dichiara che il prodotto 'Olio Essenziale di Cannella Ceylon Foglie, classificato come cancerogeno H350 ricade nel disposto del citato art. 271 comma 7 bis e sm.

La ditta dichiara che in generale gli oli essenziali si ottengono per distillazione in corrente di vapore e in questo caso non è possibile agire sulla miscela eliminando le frazioni responsabili delle classificazioni di pericolo.

L'utilizzo annuo dell'olio essenziale di cannella, per l'anno 2023, è pari a 13,5 Kg.

La materia prima è catalogata come “H350 Può provocare il cancro” a causa della presenza del Safrolo in concentrazione fino al 2.5% del totale.

Si tratta di un composto organico aromatico ed eterociclico con una tensione di vapore di 8.2 Pa a 273 K quindi volatile.

Come valutazione dello scrivente Servizio è chiaro che in questa materia prima non sia possibile estrarre la frazione di Safrolo presente senza pregiudicarne le caratteristiche organolettiche; si chiede invece di porre in essere una ricerca sul mercato di un prodotto alternativo che non presenti le stesse caratteristiche di pericolosità mantenendo la sua funzione come olio essenziale.

A parere dello scrivente, vista la pericolosità intrinseca di questo olio essenziale, si chiede che venga sostituito quanto prima possibile, rimandando ai competenti uffici dell'Ausl le valutazioni nel merito dell'utilizzo in sicurezza della sostanza.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE E4 – GENERATORE DI VAPORE

Il punto di emissione E4 rappresenta l'emissione della caldaia associata al generatore di vapore da 310 kW.

Il vapore prodotto in questo sistema viene immesso in un circuito che va dal generatore alle intercapedini dei turboemulsori, determinando il riscaldamento delle materie prime durante le lavorazioni. In seguito il vapore condensato prima di ritornare in caldaia passa per un sistema di tubi alettati riscaldando la temperatura ambiente di un locale di stoccaggio denominato appunto Locale Caldo.

Potenza termica totale nominale 310 kW

Combustibile gas metano

Questo impianto è considerato ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante” in quanto risultano compresi alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle “prescrizioni tecniche” dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

In relazione agli allegati del DLgs 152/06 parte V allegato I parte III si tratta pertanto di un nuovo impianto termico produttivo a metano con potenzialità termica inferiore ad 1 MWt ed è assoggettato all'applicazione del limite di emissione degli ossidi di Azoto di 350 mg/Nmc (ossigeno di riferimento 3%).

EMISSIONE E5 – PESATURA - BRACCI DI ASPIRAZIONE

In base a quanto dichiarato dalla ditta, nell'emissione nuova E5 vengono convogliate le aspirazioni sui miscelatori, per la realizzazione di soluzioni acquose, oleose e di tutta la detergenza in generale. In queste macchine non è possibile realizzare il vuoto o lavorare in sovrappressione ma sono comunque chiuse da un coperchio ad azionamento manuale, ed il trasferimento delle materie prime avviene tramite pompaggio. La parte di impianto di aspirazione nuovo con i bracci verrà collocata a ridosso di queste due apparecchiature. Per l'inserimento di alcune materie prime pesate all'interno delle apparecchiature non è possibile il trasferimento tramite tubazione, si rende così necessaria l'apertura momentanea del coperchio.

L'impianto abbattimento installato è composto da filtri a pannelli per il materiale particellare/aerosol e da un sistema di filtrazione a carboni attivi.

Tale attività è compresa nel punto o 4.15 “Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g” punto f. miscelazione

con eventuale reazione di neutralizzazione con limiti di emissione per composti organici volatili (espressi come C organico Totale) pari a 50 mg/Nmc e per le polveri totali (10 mg/Nmc).

La ditta propone un tempo di sostituzione dei carboni attivi pari a 35 mesi. Lo scrivente servizio valuta inoltre che la sostituzione del carbone attivo dovrà avvenire al superamento del 20% del peso totale al momento dell'installazione del CA qualora questa condizioni si verifichi entro il periodo indicato dalla Ditta. Annualmente pertanto dovranno essere eseguite valutazioni nel merito dello stato di capacità residua di adsorbimento del carbone attivo e dette valutazioni dovranno essere registrate su apposito registro a disposizione dell'organo di controllo.

Vista la particolarità della lavorazione e la presenza del filtro a carboni attivi a valle, si valutano accettabili i filtri a pannello in luogo dei filtri a manica o cartuccia.

Pertanto, si propongono i seguenti limiti e prescrizioni dei punti di emissione secondo quanto di seguito indicato.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E5	
Portata massima	3000 Nmc/h
Altezza	9,2 m
Durata	4 h/g
Sezione	0,07 mq
Frequenza	discontinua
Impianto di abbattimento	filtri fisici a carboni filtri a pannelli
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E5
- rispettare i limiti indicati con la sostituzione del monitoraggio annuale sul punto di emissione nuova E5 per il parametro polveri, con annotazione nel registro dei dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento filtri a tessuto, con una frequenza almeno mensile
- dovrà essere effettuata la sostituzione dei filtri a carboni attivi non appena se ne rilevi un aumento in peso pari a non più del 20% del peso iniziale e deve essere eseguita una valutazione della capacità residua di adsorbimento dei carboni attivi almeno una volta l'anno. In ogni caso si dovrà provvedere alla sostituzione dei carboni attivi, come indicato dalla ditta, non oltre 36 mesi dalla messa a regime.

EMISSIONE E6 – PESATURA - CABINA DI ASPIRAZIONE

Nell' emissione nuova E6 convergono le aspirazioni provenienti da una cabina filtrante, in cui vengono eseguite le operazioni di pesatura materie prime. Il fronte aspirante è dotato di canaline porta filtri e predisposto per alloggiare un doppio stadio di filtrazione, collegata a canna di espulsione al tetto

Il doppio stadio di filtrazione è costituito da un filtro a pannello per l'abbattimento del materiale particellare (triplo strato formato da carta, fibra di vetro ed infine poliestere) ed un successivo filtro a carboni attivi (135 kg di CA).

Tale attività è compresa nel punto o 4.15 "Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g" punto f. miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione con limiti di emissione per composti organici volatili (espressi come C organico Totale) pari a 50 mg/Nmc e per le polveri totali (10 mg/Nmc).

La ditta propone un tempo di sostituzione dei carboni attivi pari a 35 mesi. Lo scrivente servizio valuta inoltre che la sostituzione del carbone attivo dovrà avvenire al superamento del 20% del peso totale al momento dell'installazione del CA qualora questa condizioni si verifichi entro il periodo indicato dalla Ditta. Annualmente pertanto dovranno essere eseguite valutazioni nel merito dello stato di capacità residua di adsorbimento del carbone attivo e dette valutazioni dovranno essere registrate su apposito registro a disposizione dell'organo di controllo.

Vista la particolarità della lavorazione e la presenza del filtro a carboni attivi a valle, si valutano accettabili i filtri a pannello in luogo dei filtri a manica o cartuccia.

Pertanto, vengono confermati gli stessi limiti con le prescrizioni di seguito indicate.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E6	
Portata massima	10000 Nmc/h
Altezza	9,20 m
Durata	4/h /g
Sezione	0,19 mq
Frequenza	discontinua
Impianto di abbattimento	filtri a carboni attivi e filtri a pannelli
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E6;
- rispettare i limiti indicati con la sostituzione del monitoraggio annuale sul punto di emissione nuova E6 per il parametro polveri con annotazione nel registro dei dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento filtri a tessuto, con una frequenza almeno mensile,
- dovrà essere effettuata la sostituzione dei filtri a carboni attivi non appena se ne rilevi un aumento in peso pari a non più del 20% del peso iniziale e deve essere eseguita una valutazione della capacità residua di adsorbimento dei carboni attivi almeno una volta l'anno. In ogni caso si dovrà provvedere alla sostituzione dei carboni attivi, come indicato dalla ditta, non oltre 36 mesi dalla messa a regime.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che di porre in essere una ricerca sul mercato di un prodotto alternativo che non presenti le stesse caratteristiche di pericolosità. A parere dello scrivente, vista la pericolosità intrinseca della materia prima si chiede che venga sostituito quanto prima non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 20/08/2024 prot. n. 217215, acquisita al prot. PG/2024/150486 del 20/08/2024, ha trasmesso il

proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

“In relazione alla Vs. richiesta parere del 20/05/2024 ns. prot. 0134877/2024, valutata la documentazione pervenuta e le successive integrazioni del 10/07/2024 ns prot. 0185794/2024, tenuto conto delle caratteristiche tecniche delle emissioni, dei quantitativi delle sostanze pericolose utilizzate, della presenza di sistemi di abbattimento nei nuovi punti di emissione (E5, E6), per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole a condizione che l'azienda rispetti l'art. 15 del Regolamento (CE) 1223/2009 che regola l'utilizzo delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione all'interno dei prodotti cosmetici”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, in relazione all'utilizzo nel ciclo produttivo del prodotto denominato “OE0576” (olio essenziale di cannella), avente indicazione di pericolo H350 “Può provocare il cancro” in relazione al contenuto di safrolo, tenuto conto delle valutazioni istruttorie contenute nella succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, considerato il parere favorevole condizionato espresso dall'AUSL e avendo a riferimento quanto previsto dall'art 271 comma 7 bis del DLgs 152/06 e smi, ha svolto le seguenti valutazioni:

- la condizione prevista nel parere favorevole dell'AUSL (*“... a condizione che l'azienda rispetti l'art. 15 del Regolamento (CE) 1223/2009 che regola l'utilizzo delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione all'interno dei prodotti cosmetici”*) non può essere esplicitata come una prescrizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto il citato Regolamento (CE) 1223/2009 non ha attinenza con le emissioni in atmosfera e trattando il tema della produzione di cosmetici, prevede un proprio sistema di regolamentazione e controllo differente e distinto da quello del Titolo I della Parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- considerato che l'art 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e smi richiede che le sostanze classificate come cancerogene siano sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse e che ha tal fine prevede la presentazione ogni 5 anni di una relazione, si ritiene di prescrivere quanto segue:
ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione del prodotto sopra citato contenente una “sostanza classificata”. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpa.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. n. 1183 del 22/04/2014 prot. n. 42229, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/05/2014 PGN 37484, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-553 del 02/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/02/2018 PGN 14082, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 11/04/2024 P.G.N. 45327, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E2 - CALDAIA RISCALDAMENTO (30 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E4 – GENERATORE DI VAPORE (307 kW, a metano)

proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di progettazione e produzione di cosmetici, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CAPPA ASPIRAZIONE POSTA SULLA ZONA LAVORAZIONE/PESATA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto, carboni attivi

Portata massima	1.620	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – PESATURA - BRACCI DI ASPIRAZIONE

Impianto di abbattimento: prefiltro pieghettato (setto filtrante in fibra di poliestere), filtro a tasche, carboni attivi

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – PESATURA - CABINA DI ASPIRAZIONE

Impianto di abbattimento: 1 carta tipo Andreae, 4 celle in fibra di vetro, 4 celle in poliestere, 5 cartucce di carbone attivo

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. Al sensi di quanto previsto al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla prodotto denominato "OE0576" (olio essenziale di cannella, avente indicazione di pericolo H350 "Può provocare il cancro" in relazione al contenuto di safrolo), **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento **dovrà trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione del prodotto sopra citato contenente una "sostanza classificata". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
3. Relativamente alla **emissione E1**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite sopra indicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici alla emissione, che sono così sostituiti:
 - a) dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro a tessuto, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, devono essere annotate sul **registro** di cui al punto 13.;
 - b) dovrà essere effettuata la sostituzione o la rigenerazione dei filtri a carboni attivi non appena se ne rilevi un aumento in peso pari a non più del 20% del peso iniziale. La data e i quantitativi di carbone sostituiti e/o rigenerati (convalidati dalle relative fatture) devono essere annotati sul **registro** di cui al punto 13.

4. Relativamente alle **emissioni E5 e E6**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite sopra indicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici per l'inquinante "Polveri totali", che sono sostituiti dalle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 13.
5. Relativamente ai **carboni attivi** installati sulle **emissioni E5 e E6**:
 - a) deve essere eseguita una valutazione della capacità residua di adsorbimento dei carboni attivi almeno una volta l'anno; dalla data di messa in opera degli stessi. Dette valutazioni dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 13;
 - b) dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale;
 - c) in ogni caso si dovrà provvedere alla sostituzione dei carboni attivi non oltre 36 mesi dalla data di messa in opera degli stessi;
 - d) le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 13., allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
6. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E5 e E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E5 e E6** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
8. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 6.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 7.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
9. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E5 e E6** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 9., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In

alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E5 e E6** (per il solo parametro Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale - COT) con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a) dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento installato sulla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 3. lettera a);
 - b) dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E5 e E6**, come richiesto al precedente punto 4.;
 - c) dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 3. lettera b) relativamente all'impianto di cui alla **emissione E1**;
 - d) dovranno essere annotate le valutazioni della capacità residua di adsorbimento dei carboni attivi e le operazioni di sostituzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 5. lettera a) e lettera d) relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E5 e E6**.
14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 12. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio

entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

15. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E5 e E6** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

18. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e

altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

19. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli**

riportati nella successiva tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

20. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei

valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.